

TRIBUNALE DI PORDENONE

DECRETO EX ART. 180, COMMA V, R.D. 16 MARZO 1942 N. 267

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- dr. Enrico Manzon - Presidente
- dr. Francesco Saverio Moscato - Giudice
- dr. Francesco Petrucco Toffolo - Giudice rel. est.

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza di data 9.10.2014 (con assegnazione alle parti di termini per memorie) nel procedimento civile numero 3705/2014 Ruolo gen. per l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla debitrice **S.r.l. in liquidazione**, con sede legale in Pordenone (PN), Via, P.I., con gli avv.ti

letto il ricorso depositato in data 21.02.2014 con il quale la società S.r.l. in liquidazione ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo sulla base del piano di cessione dei beni accompagnato dalla relazione dell'esperto che ne ha attestato la veridicità e fattibilità ai sensi dell'art. 161 III comma L.F. e da relazione giurata ex art. 160 II comma L.F., proponendo il pagamento della prededuzione e del credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. nella misura del 48,94% tramite il ricavato dalla liquidazione degli *assets* aziendali, la degradazione a chirografo di tutti gli altri crediti in privilegio ed il soddisfacimento di questi e dei crediti chirografari tramite finanza esterna in una misura prossima al 5%;

visto il decreto del 11.03.2014 di apertura della procedura di concordato preventivo;

vista la comunicazione con la quale il Commissario Giudiziale ha attestato che la proposta di concordato ha ottenuto voti favorevoli - computando in tal senso anche i creditori che non avendo espresso dissenso si ritengono consenzienti ex art. 178 comma 4 come modificato con legge 7.8.2012 n. 134 di conversione del d.l. 22.6.2012, n. 83 - superiori alla maggioranza dei crediti;

esaminato il motivato parere depositato a norma dell'art. 180 L.F. dal Commissario Giudiziale;

dato atto che all'udienza ex art. 180 c.p.c. l'Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione all'omologazione, lamentando la rilevantissima falcidia del credito erariale privilegiato ancorché non sia stata conclusa alcuna transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. e la violazione del principio dell'intangibilità dei crediti erariali per iva e ritenute;

dato atto che la società debitrice, nel termine assegnato, ha depositato memoria, sostenendo la non obbligatorietà della transazione fiscale e la falcidiabilità dei crediti per iva e ritenute nel rispetto di quanto disposto dal'art. 160 II comma L.F.;

OSSERVA.

Deve preliminarmente darsi atto dell'ammissibilità dell'opposizione benché proposta dall'Agenzia delle Entrate all'udienza anziché nel termine di dieci giorni prima, fissato dall'art. 180 L.F., dovendosi attribuire a detto termine, in assenza di previsione di perentorietà, carattere ordinatorio, come riconosciuto da giurisprudenza di merito (Trib. Torino decr. 4.11.2011) e di legittimità (Corte Cass. sent. 18987/2011).

In ogni caso, le questioni proposte attengono a profili di legittimità della proposta rilevabili d'ufficio.

Il primo motivo di opposizione, relativo all'ipotizzata illegittimità della falcidia del credito erariale privilegiato in assenza di transazione fiscale, è infondato, condividendo il collegio l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza circa la non obbligatorietà della transazione fiscale, per i motivi esaustivamente espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 22931/2011.

Il secondo motivo di opposizione è, invece, fondato, quanto alla non falcidiabilità del credito per ritenute operate e non versate (credito pari, nella specie, ad oltre 430.000 euro).

La questione in esame è connessa a quella, più ampiamente trattata in giurisprudenza e dottrina, della falcidiabilità del credito per imposta sul valore

aggiunto; la previsione normativa che, con riferimento a tale credito, ne consente la sola dilazione e non la falcidia è infatti, come è noto, contenuta nell'art. 182 ter L.F. e dottrina prevalente e parte della giurisprudenza di merito opinano nel senso che tale vincolo si manifesti solo qualora il debitore attivi il procedimento di transazione fiscale disciplinato dalla menzionata disposizione.

Il Tribunale dà atto che, sul punto, si è consolidato in sede di legittimità, senza l'intervento di nessuna pronuncia difforme, l'orientamento secondo cui è inammissibile la proposta di concordato con previsione del parziale pagamento del debito per iva anche in assenza di procedimento per transazione fiscale, dovendosi riconoscere alla previsione di infalcidiabilità natura di norma sostanziale, che definisce lo statuto concordatario del credito iva.

Nei suddetti termini la Corte di Cassazione si è espressa nelle sentenze nn. 22931/2011, 22932/2011, 7667/2012, 9541/2014 e 14447/2014 e tale orientamento, riconosciuto alla stregua di diritto vivente, è stato positivamente vagliato, con riguardo alla compatibilità con la Costituzione, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 225/2014.

Pur essendo note le diverse conclusioni cui ancora giungono altri giudici di merito, ritiene il Tribunale di conformarsi all'insegnamento della Suprema Corte, in quanto lo stesso esprime una lettura del dato normativo compatibile con la lettera della legge e supportato da adeguati argomenti di carattere sistematico.

Assunta tale posizione sulla questione generale, con riguardo al caso specifico, nel quale non è presente debito iva in linea capitale, ma solo per interessi e sanzioni, si ritiene che il divieto di falcidia posto dal primo comma dell'art. 182-ter abbia ad oggetto i soli crediti d'imposta in linea capitale: il primo alinea dell'art. 182-ter fa espresso riferimento agli accessori dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, laddove il mero riferimento "all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate" contenuto nel secondo alinea, che ne pone il divieto di falcidia, non comprende le sanzioni pecuniarie (previste dal D.Lgs. n. 472/1997 per le violazioni tributarie in materia di IVA e

di ritenute d'imposta) gli interessi e le indennità di mora. Merita ricordare che in questi termini si è invero espressa la stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 40/E del 18 aprile 2008.

Sotto tale profilo l'opposizione proposta è dunque infondata.

Essa merita invece accoglimento con riguardo all'affermazione d'inammissibilità del pagamento parziale del credito per ritenute operate e non versate.

Come è noto, l'estensione del divieto di falcidia, già posto per l'iva, al credito erariale relativo alle ritenute è stata operata, novellando l'art. 182 ter L.F., dal d.l. n. 78/2010 convertito con legge n. 30/2010.

Se è vero che tale estensione non può ricondursi al principio d'indisponibilità del tributo in quanto risorsa dell'Unione europea - che costituisce uno degli argomenti in favore della tesi della infalciabilità del credito iva anche in assenza di transazione fiscale - è peraltro evidente che ragioni di carattere sistematico e la lettera stessa della norma, che equipara perfettamente il trattamento delle due tipologie di credito, impediscono di considerare falciabile il (solo) credito per ritenute in assenza di transazione fiscale. La stessa Relazione Ministeriale che ha accompagnato il d.l. 78/2010 sottolinea che l'equiparazione delle ritenute all'imposta sul valore aggiunto "trova il suo fondamento nel fatto che anche le ritenute operate dal sostituto d'imposta a titolo di acconto sono poi utilizzate in detrazione dal sostituto, in diminuzione del proprio debito tributario" e prosegue osservando che "anche le ritenute d'acconto sono somme di terzi, che il sostituto trattiene allo scopo di riversarle allo Stato. Le analogie con l'imposta sul valore aggiunto rendono irragionevole una disparità di trattamento" ed invero consentono d'individuare nell'attuale disposizione una nuova unitaria *ratio* nell'obiettivo del legislatore di non consentire, nelle procedure concorsuali connotate da elementi di negoziabilità e quindi affidate all'iniziativa del debitore, la falcidia per crediti erariali connotati dall'intervenuta appropriazione da parte dello stesso di somme da questi raccolte per essere riversate all'Erario.

La proposta concordataria in esame, nel prevedere il pagamento in misura falciata del debito tributario per ritenute, si rivela pertanto inammissibile ed il concordato non può essere omologato.

L'obiettivo incertezza e complessità delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3705/2014 R.G.:

- rigetta la domanda di omologazione del concordato preventivo proposto dalla società S.r.l. in liquidazione;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.

Si comunichi al debitore e al commissario giudiziale, che ne darà notizia ai creditori, e si pubblichi a norma dell'art. 17 L.F..

Pordenone, 13.11.2014

Il Presidente

Il Giudice estensore